



CITTÀ DI CIAMPINO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ORDINANZA SINDACALE AMBIENTE

**N. 4 - REG. GEN. N. 55
DEL 19-03-2025**

OGGETTO:	PREVENZIONE DEGLI EFFETTI DEL FAVISMO A TUTELA DELLE PERSONE AFFETTE DA CARENZA ENZIMA "G6PDH"
-----------------	--

LA SINDACA Avv. Emanuela Colella

- Premesso che:** - scientificamente è ormai consolidato che il favismo è determinato da un'alterazione genetica che codifica l'anomalia strutturale dell'enzima glucosio -6- fosfato deidrogenasi (deficit di G6PDH), che espone i soggetti che ne sono affetti al rischio di sviluppare crisi emolitica;
- nei cittadini predisposti può determinare, in presenza di polline, fiori, piante e baccelli di fave e piselli una crisi emolitica (rottura di globuli rossi);
 - nei diversi casi e secondo la gravità è caratterizzata da una sintomatologia progressiva che va dall'astenia fino ad un quadro clinico di estrema gravità che può portare al coma ed all'arresto cardiaco;
 - i soggetti predisposti possono sviluppare crisi emolitica, se esposti alla ingestione di fave e piselli o anche alla sola percezione dell'odore o all'inalazione del loro polline durante il periodo dell'inflorescenza;
 - il fenomeno dell'inalazione del predetto polline può avvenire in prossimità dei campi ed orti di produzione delle fave e piselli;

Considerato che, nei casi di specie, l'intervento preventivo più efficace consiste essenzialmente nell'assenza di piantagioni di fave in prossimità sia delle abitazioni, sia degli altri ambienti frequentati per motivi di lavoro, studio, cura o partecipazione al culto;

Dato atto che nel territorio del Comune di Ciampino, sono presenti cittadini predisposti al favismo;

Considerato che sono pervenute segnalazioni relative alla presenza di coltivazioni di fave nel perimetro urbano;

Preso atto del perdurare dello stato di salute di alcuni cittadini affetti da favismo, per i quali si rende necessario emanare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di evitare fattori scatenanti crisi emolitiche;

Ritenuto che: - la libera iniziativa economica e non, dei privati possa e debba essere ristretta per motivi gravi di interesse generale e dato atto che l'esigenza di tutelare la salute pubblica, ancorché di un unico soggetto, costituisce interesse generale da soddisfare;

- è necessario intervenire in merito, per mezzo di disposizioni in materia di sanità pubblica, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

Visti: - l'art. 13 della legge 23/12/1978 n. 833;

-l'art. 50 c. 5 del T.U. EE.LL. 267/2000 (ordinanze contingibili e urgenti);

-l'art. 7-bis del T.U. EE.LL. (sanzioni amministrative);

-l'art. 650 del C.P.

ORDINA

Il divieto tassativo di PIANTUMAZIONE E COLTIVAZIONE di fave e piselli:

1.nel raggio di 300 metri in linea d'area in prossimità del centro abitato e di agglomerati di case nell'ambito rurale;

2.nel raggio di 300 metri in linea d'area dal perimetro di cinta e all'interno dello stesso delle strutture sanitarie pubbliche e private, delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, compresi asili nido e scuole materne, edifici pubblici, cimitero, luoghi di culto ed impianti sportivi;

3.nel raggio di 300 metri in linea d'area, sia nella parte destra che sinistra, delle seguenti vie: Via Napoli, Via Bologna, Via Mura dei Francesi, Via Superga e Via dell'Ospedaletto;

Per le zone non urbane il divieto di PIANTUMAZIONE E COLTIVAZIONE sarà imposto con appositi provvedimenti per un raggio di almeno 300 metri dall'immobile di abitazione usuale, o comunque frequentato da cittadini affetti da favismo, su presentazione di specifica e documentata istanza degli interessati.

Nel caso di coltivazione di fave e piselli attivate entro gli ambiti di divieto stabiliti dalla presente ordinanza, esse dovranno essere spianate, rimosse e/o distrutte a cura dei coltivatori stessi.

In merito alle eventuali operazioni di espianto, rimozione e/o distruzione delle piantagioni di fave e piselli, nel caso in cui i cittadini interessati al divieto di coltivazione non vi ottemperassero autonomamente, la Polizia Locale di Ciampino e la ASL ROMA6 – Dipartimento Prevenzione Servizio Igiene e sanità Pubblica, previo accordo tra loro, procedono alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, fornendo alla stessa Autorità giudiziaria una circostanziata relazione attestante la suddetta inottemperanza e l'eventuale accertamento di danno alla salute di

cittadini affetti da favismo. Ciò affinché l'Autorità Giudiziaria sanzioni la mancata osservanza del divieto disposto con il presente atto ed adotti altresì i provvedimenti d'urgenza volti ad impedire il persistere della violazione amministrativa.

ORDINA inoltre

- La segnalazione della coltivazione di fave nelle zone non soggette a divieto, mediante appositi cartelli ben esposti di dimensioni non inferiori a 30x40 cm. Con la seguente dicitura: "Avviso per i cittadini a rischio di crisi emolitica da favismo COLTIVAZIONE DI FAVE E PISELLI".
- Ai gestori di attività per la somministrazione di alimenti, l'esposizione di cartelli di dimensioni non inferiori a 30x40 cm. Con la seguente dicitura: "Avviso per i cittadini a rischio di crisi emolitica da favismo IN QUESTO ESERCIZIO SI SOMMINISTRANO FAVE E PISELLI".
- Ai titolari di tutte le attività commerciali sia su sede fissa sia su aree pubbliche e private, ed ai titolari di pubblici esercizi di dare corretta pubblicità della vendita di fave e piselli freschi apponendo appositi cartelli di dimensioni non inferiori a 30x40 cm. Con la seguente dicitura: "Avviso per i cittadini a rischio di crisi emolitica da favismo: IN QUESTO ESERCIZIO COMMERCIALE SONO ESPOSTE E/O IN VENDITA FAVE E PISELLI FRESCHI", **nonché l'esposizione e la vendita degli stessi mediante confezionamento in contenitori chiusi.**

DISPONE

- **Di portare a conoscenza** della cittadinanza, attesa la natura contingibile e urgente degli interventi, il divieto di coltivazione di fave e piselli, previsto dalla presente ordinanza, mediante avvisi pubblicati sul sito internet del Comune;
- **Di demandare** al Comando di Polizia Locale di Ciampino e a tutti gli Organi di Polizia e Vigilanza dello Stato e la ASL ROMA6, per quanto di rispettiva competenza, l'esecuzione del presente provvedimento ed il perseguimento delle violazioni ivi previste.

AVVERTE

- Che:
- l'inottemperanza alle disposizioni descritte nel presente provvedimento è punita con l'applicazione della sanzione ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e qualora si ravvisino gli estremi di reato si darà luogo all'applicazione della disposizione dell'art. 650 del Codice Penale.
 - avverso al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/1990, può essere presentato ricorso al TAR per il Lazio ai sensi dell'art. 21 della L. 1034/1971 previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del DPR 1199/1971, entro 120 giorni dalla stessa data.

LA PRESENTE ORDINANZA E' INDIRIZZATA PER LE RISPETTIVE COMPETENZE:		
Al Segretario Generale	SEDE	per conoscenza
Alla Segreteria del Sindaco	SEDE	per conoscenza
Al SUAP	SEDE	per conoscenza
Ufficio Comunicazione	SEDE	Per la pubblicazione sul sito web del Comune

All'Ufficio Messi	SEDE	per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line
Al Comando di Polizia Municipale	SEDE	per controllo e verifica
Alla ASL Roma 6 SISP (Servizio Igiene e Sanità Pubblica)	Via Enrico Fermi, 2 – 00044 – Frascati (RM) PEC: servizio.protocollo@pec.aslroma6.it sisp@pec.aslroma6.it	per controllo e verifica
Al Commissariato di P.S	Piazza don Sturzo - Marino (Rm) PEC: dipps172.5700@pecps.poliziadistato.it	per controllo e verifica
Alla Tenenza dei Carabinieri di Ciampino	Viale Kennedy - Ciampino (Rm) TRM30269@pec.carabinieri.it	per controllo e verifica
Prefettura U.T.G. di Roma	Via IV Novembre, 119/A – Roma protocollo.prefrm@pec.interno.it	per controllo e verifica

Ciampino, 19-03-2025

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
F.to Vincenzo Maia

LA SINDACA
F.to Avv. Emanuela Colella

Publicata on line sul sito istituzionale, il 19-03-2025

Copia atto uso amministrativo